

LA TUTELA AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO DI REATI.

Di *Attilio CARNABUCI*

SOMMARIO: 1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida. – 2. Natura giuridica del provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida. Posizione del Ministero dell'Interno. – 3. Implicazioni della posizione del Ministero dell'Interno in ordine alla individuazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida. – 4. La sentenza del T.A.R. Lombardia n. 373 del 6 febbraio 2008.

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida.

Recita l'art. 224, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada): "Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri".

Ai sensi del comma successivo dello stesso articolo: "Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

Le disposizioni di cui sopra sono, pertanto, destinate a trovare applicazione in tutti quei casi in cui sia prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida quale conseguenza di un illecito penalmente sanzionato, contemplato dal Codice della Strada.

L'applicazione di tale sanzione postula che sia stata emessa una sentenza (o un decreto penale di condanna) ormai irrevocabile.

2. Natura giuridica del provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida. Posizione del Ministero dell'Interno.

Secondo la Circolare del Ministero dell'Interno, 4 luglio 2000, n. M/2413/9, "Quando il Prefetto riceve copia degli atti relativi alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 224, comma 1, del Codice della strada, poiché la patente di guida era già stata provvisoriamente sospesa dalla stessa Autorità amministrativa, la successiva ordinanza di sospensione non fa altro che rendere definitivo il periodo di sospensione adattandone la durata a quanto disposto dal giudice.

In questo caso, quindi, le sanzioni sono irrogate a seguito di condanna penale e solo la loro materiale esecuzione è affidata a un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto il quale deve limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, tenendo conto del provvedimento di sospensione già adottato in via provvisoria al fine di computare il periodo di sanzione già scontato".

Ne consegue, secondo il predetto Dicastero, che l'ordinanza in questione "è qualificabile come atto amministrativo sia dal punto di vista soggettivo (in quanto proveniente dalla Pubblica Amministrazione) che da quello oggettivo (inserendosi nell'iter di un procedimento amministrativo sfociante nella valutazione della computabilità del periodo di sospensione provvisoria del documento di guida nella determinazione della durata della sanzione accessoria applicata dall'Autorità giudiziaria), con la conseguenza che ad essa è applicabile l'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 241/90, imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi che direttamente possono incidere su un diritto o interesse sostanziale dell'interessato".

3. Implicazioni della posizione del Ministero dell'Interno in ordine alla individuazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida.

Dalla posizione del Ministero dell'Interno derivano rilevanti implicazioni per quel che concerne l'individuazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento prefettizio di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

Ed infatti, la circolare sopra menzionata evidenzia, al riguardo, che "per quanto riguarda l'individuazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, è lo stesso art. 224, terzo comma, del Codice della strada che fornisce un rilevante contributo per risolvere la questione: nel caso di estinzione del reato, il provvedimento amministrativo punitivo è di esclusiva competenza del Prefetto che attua la stessa procedura prevista quando la sanzione è conseguente ad un illecito amministrativo.

In questo modo si ribadisce che la sospensione della patente di guida è una misura punitiva amministrativa di competenza dell'Autorità amministrativa e che il relativo provvedimento ha una sua autonomia anche

quando il procedimento giudiziale non è attivato, ad esempio, per mancanza di querela.

Pertanto, quando sul fatto non si instaura un procedimento penale, l'art. 224, comma terzo, del Codice della strada, consente al Prefetto di procedere - una volta accertate le condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - ai sensi degli artt. 218 e 219 del Codice della strada, per le ipotesi, rispettivamente di sospensione e di revoca del documento di guida: in questo caso, si deve ritenere che l'Autorità amministrativa, attuando la stessa procedura prevista per le sanzioni accessorie conseguenti ad un illecito amministrativo, debba indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere in base a quanto prescritto dallo stesso art. 218 del Codice della strada (opposizione all'Autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio di sospensione, ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada) e art. 219 del Codice della strada (ricorso al Ministero dei Trasporti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di revoca).

Interpretando estensivamente le suddette disposizioni, sembra che allo stesso modo si possa procedere anche nel caso in cui sul fatto si sia instaurato un procedimento penale e sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 224 del Codice della strada.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex art. 224 del Codice della strada deve recare, ai sensi della legge n. 241/1990, l'indicazione dell'A.G.O. come competente a ricevere il ricorso, mentre il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi dello stesso articolo deve indicare come competente a ricevere il ricorso il Ministero dei trasporti e della navigazione in alternativa al T.A.R. competente per territorio [corsivo nostro, N.d.A.].

#### 4. La sentenza del T.A.R. Lombardia n. 373 del 6 febbraio 2008.

Nel ritenere inammissibile un ricorso proposto avverso un'ordinanza prefettizia con la quale era stata ordinata, a carico di un determinato soggetto, la sospensione della validità della patente di guida in esecuzione ad una condanna penale, il T.A.R. Lombardia ha opportunamente osservato che, contrariamente a quanto accade normalmente nelle ipotesi di sospensione del documento abilitativo alla guida, nel caso di specie non si è in presenza di un provvedimento adottato autonomamente dal Prefetto bensì di un provvedimento che costituisce esecuzione di una sanzione accessoria irrogata in sede di condanna penale, con importanti implicazioni riguardo alla natura giuridica dello stesso: il provvedimento adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. str. non costituisce, infatti, attività amministrativa "pura", ma attività di ottemperanza alla pronuncia del giudice penale.

Di conseguenza, tale provvedimento va censurato dinanzi al giudice dell'esecuzione e non dinanzi al giudice amministrativo il quale, in subiecta materia, deve ritenersi del tutto carente di giurisdizione.

Giova rammentare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 665, comma 1, c.p.p., e salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato.

Anche se il T.A.R. Lombardia non lo afferma espressamente, possiamo aggiungere che tanto più carente di giurisdizione deve intendersi, allora, il giudice ordinario ai sensi della Legge n. 689/1981, dal momento che, nelle ipotesi in cui il Prefetto adotta un provvedimento ex art. 224 cod. str., si muove in un ambito del tutto differente rispetto a quello relativo agli illeciti amministrativi.